

Deliberazione

n° 499

del 28 SET. 2016

**OGGETTO:** ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 BIS D. LGS. N.151/2001.

### IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

#### Premesso che

- agli atti di questa Azienda risultano essere pervenute istanze, finalizzate all'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n.151/2001, da parte di dipendenti di altre aziende con il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-infermiere, con figli minori di anni tre ed il cui coniuge espleta la propria attività lavorativa nell'ambito della Provincia di Caserta, ovvero in ambito regionale;
- alle rispettive Aziende di provenienza, è stato chiesto, tra l'altro, di conoscere il preventivo nulla osta, propedeutico all'eventuale provvedimento di assegnazione temporanea presso questa Amministrazione;
- ad oggi per l'infermiere Cinelli Maurizio, nato in Sant'Agata de' Goti (BN) il 22 gennaio 1980, dipendente a tempo indeterminato, con il profilo professionale di "collaboratore professionale sanitario - infermiere" dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, è pervenuto provvedimento di assenso all'assegnazione temporanea presso questa Amministrazione per la durata di anni 01 (uno) a far data dal 1° ottobre 2016;

#### Tenuto conto

che la norma di cui trattasi prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche, *"può essere assegnato, a richiesta, e per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi, ad una sede di servizio ubicata nella provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di destinazione e provenienza"*;

#### Atteso che

l'art. 45, comma 2 bis del D. Lgs. n.151/2001, aggiunto dall'art.8, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.119/2011, stabilisce che *"Le disposizioni di cui all'art.42 bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore"*;

#### Dato atto

dell'evoluzione normativa introdotta dall'art.14, comma 7, della L.124/2015, nonché della sostanziale autonoma operatività della norma in argomento rispetto ai limiti di assunzione vigenti, desumibile dalla giurisprudenza in materia;

#### Rilevate

- la disponibilità di posti vacanti di collaboratore professionale sanitario - infermiere nella dotazione organica di questa Azienda, di cui al piano attuativo formalizzato con deliberazione n.02 del 25.02.2011 ed approvato con decreto n.38 del 27.05.2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania;
- l'esigenza, anche in considerazione di quanto previsto dalla Legge n.161/2014 in tema orario di lavoro e riposi del personale del S.S.N., di reclutamento di personale con il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere in possesso di maturata esperienza soprattutto nell'area dell'urgenza e dell'emergenza, al fine primario di assicurare gli standard assistenziali e di provvedere a dare risposte adeguate ed urgenti alla pressanti richieste che pervengono da reparti strategici per la realizzazione anche della missione di un ospedale di III° livello della rete di emergenza quale è l'Azienda Ospedaliera di Caserta;

**Letta**

la successiva nota prodotta il 15.09.2016 dal sig. Cinelli Maurizio – in atti giacente - con la quale ha trasmesso:

- dichiarazione con cui sotto la propria responsabilità attesta che la sig.ra Iannotta Elisabetta, nata in Sant'Agata, de' Goti il 20.02.1983, è la propria moglie;
- copia del Decreto di affidamento preadottivo, emesso il 20.01.2016 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, dal quale si rileva l'affidamento preadottivo – della durata di un anno - della minore G.S. ai coniugi Cinelli Maurizio e Iannotta Elisabetta;

**Verificato**

la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione del beneficio in argomento relativamente all'istanza su citata;

**Preso atto**

delle annotazioni apposte a margine della nota inviata dall'Azienda Ospedaliera di Perugia, con cui il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo esprimono il parere favorevole all'assegnazione provvisoria di cui trattasi;

**Letto**

il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio P.P.A. n.192/04 in merito all'applicazione del sopra citato art. 42 bis;

**Ritenuto**

pertanto, in esecuzione del parere favorevole espresso dal Direttore sanitario ed amministrativo, di accogliere la richiesta del sig. Cinelli Maurizio di assegnazione temporanea presso questa Azienda per la durata di anni uno a far data dal 1° ottobre 2016, a condizione del prosieguo dell'affidamento preadottivo della minore in argomento;;

**Precisato**

che trattasi di assegnazione temporanea e non definitiva, limitata, comunque, al periodo di anni uno;

**Considerato**

infine, che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

**PROPONE**

1. di prendere atto della richiesta di assegnazione temporanea prodotta dal sig. Cinelli Maurizio e del relativo assenso per la durata di anni uno, con decorrenza dal 01.10.2016, espresso dall'Azienda Ospedaliera di Perugia;
2. di concedere l'assenso all'assegnazione temporanea presso questa Azienda del sig. Cinelli Maurizio, nato in Sant'Agata de' Goti (BN) il 22.01.1980, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, con il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere;
3. di stabilire che l'assegnazione temporanea del sig. Cinelli Maurizio avrà la durata di anni uno, con decorrenza dal 1° ottobre 2016, a condizione del prosieguo dell'affidamento preadottivo della minore in argomento;
4. di precisare che l'onere della spesa per tutta la durata dell'assegnazione temporanea del sopra citato dipendente sarà a totale carico di questa Azienda, mentre per l'erogazione del trattamento economico provvederà direttamente l'Ente di provenienza, a cui, con cadenza mensile, sarà corrisposto quanto anticipato;
5. di dare atto che la spesa necessaria relativa all'assegnazione temporanea di cui trattasi troverà capienza sul corrispondente conto del bilancio di ciascun anno di interesse;
6. di precisare che trattasi di assegnazione temporanea e non definitiva, limitata, comunque, al periodo di anni uno;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione, ex Legge Regionale n.1/2012;
8. dare immediata eseguibilità al presente atto.

il collaboratore amministrativo  
professionale esperto  
francesco antonio landolfi

**IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

dott.ssa Luigia Infante



